

L.R. 22-1-1996 n. 6

Individuazione degli ambiti territoriali ottimali e organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36.
Pubblicata nel B.U. Lazio 10 febbraio 1996, n. 4, S.O. n. 1.

Epigrafe

Art. 1 - Finalità.

Art. 2 - Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali.

Art. 3 - Modifica degli ambiti territoriali.

Art. 4 - Modalità di cooperazione.

Art. 5 - Termini e poteri sostitutivi.

Art. 6 - Forme di consultazione tra gli enti locali appartenenti allo stesso ambito territoriale ottimale.

Art. 7 - Coordinamento e definizione dei rapporti tra ambiti territoriali ottimali.

Art. 8 - Convenzione-tipo per la gestione del servizio idrico integrato.

Art. 9 - Organizzazione del servizio idrico integrato. Approvazione della «Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato».

Art. 10 - Poteri sostitutivi.

Art. 11 - Scelta dei soggetti Gestori.

Art. 12 - Salvaguardia degli organismi di gestione esistenti.

Art. 13 - Indirizzi e criteri per la formazione del programma di intervento.

Art. 14 - Ricognizione delle opere.

Art. 15 - Acquedotti ed opere di competenza regionale.

Art. 16 - Consulta regionale per la gestione ottimale delle risorse idriche.

Art. 17 - Rapporti economici e patrimoniali.

Art. 18 - Personale.

Art. 19 - Programmazione degli interventi.

Art. 20 - Disposizioni finanziarie.

[Art. 21 - Disposizioni finali.](#)

[Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali](#)

[Allegato A - Parte I](#)

[Parte II](#)

[Allegato B - Premessa](#)

[Articolo 1 - Ambito territoriale ottimale.](#)

[Articolo 2 - Enti locali partecipanti.](#)

[Articolo 3 - Finalità ed oggetto della convenzione di cooperazione.](#)

[Articolo 4 - Durata.](#)

[Articolo 5 - Modifica dell'ambito territoriale ottimale.](#)

[Articolo 6 - Forme di consultazione Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti.](#)

[Articolo 7 - Ente locale responsabile del coordinamento.](#)

[Articolo 8 - Attribuzioni dell'ente locale responsabile del coordinamento.](#)

[Articolo 9 - Segreteria tecnico-operativa dell'ambito territoriale ottimale.](#)

[Articolo 10 - Costituzione della segreteria tecnico-operativa.](#)

[Articolo 11 - Organizzazione del servizio idrico integrato.](#)

[Articolo 12 - Forma di gestione del servizio idrico integrato.](#)

[Articolo 13 - Procedure per l'assegnazione della gestione del servizio idrico integrato.](#)

[Articolo 13 - Procedure per l'assegnazione della gestione del servizio idrico integrato.](#)

[Articolo 13 - Procedure per l'assegnazione della gestione del servizio idrico integrato.](#)

[Articolo 14 - Parametri e criteri per la salvaguardia degli organismi esistenti.](#)

[Articolo 15 - Organismi esistenti da salvaguardare.](#)

[Articolo 16 - Organismi esistenti non salvaguardati.](#)

[Articolo 17 - Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato.](#)

[Articolo 18 - Poteri di stipula della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato.](#)

[Articolo 19 - Ricognizione delle opere e programma degli interventi.](#)

[Articolo 20 - Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato.](#)

[Articolo 21 - Obblighi e garanzie.](#)

[Articolo 22 - Vigilanza e controllo.](#)

[Allegato C - Premessa](#)

[Articolo 1 - Ambito territoriale ottimale.](#)

[Articolo 2 - Enti locali partecipanti.](#)

[Articolo 3 - Finalità ed oggetto della Convenzione.](#)

[Articolo 4 - Durata.](#)

[Articolo 5 - Modifica dell'ambito territoriale ottimale.](#)

[Articolo 6 - Insediamento dell'Assemblea del Consorzio.](#)

[Articolo 7 - Organizzazione del servizio idrico integrato.](#)

[Articolo 8 - Parametri e criteri per la salvaguardia degli organismi esistenti.](#)

[Articolo 9 - Organismi esistenti da salvaguardare.](#)

[Articolo 10 - Organismi esistenti non salvaguardati.](#)

[Allegato C1 - Art. 1 - Costituzione e denominazione](#)

[Articolo 2 - Durata e sede.](#)

[Articolo 3 - Finalità.](#)

[Articolo 4 - Funzioni.](#)

[Articolo 5 - Quote di partecipazione.](#)

[Articolo 6 - Organi del Consorzio di ambito.](#)

[Articolo 7 - Composizione e durata dell'assemblea.](#)

[Articolo 8 - Attribuzioni dell'assemblea.](#)

[Articolo 9 - Convocazione dell'assemblea.](#)

[Articolo 10 - Funzionamento dell'assemblea.](#)

[Articolo 11 - Consiglio di amministrazione.](#)

[Articolo 12 - Attribuzioni del consiglio di amministrazione.](#)

[Articolo 13 - Adunanze e deliberazioni del consiglio di amministrazione.](#)

[Articolo 14 - Presidente.](#)

[Articolo 15 - Commissioni consultive.](#)

[Articolo 16 - Collegio dei revisori.](#)

[Articolo 17 - Trasmissione atti fondamentali del Consorzio di ambito agli enti consorziati.](#)

[Articolo 18 - Forme di consultazione.](#)

[Articolo 19 - Tutela dei diritti degli utenti.](#)

[Articolo 20 - Uffici e personale.](#)

[Articolo 21 - Patrimonio.](#)

[Articolo 22 - Contabilità e finanza.](#)

[Articolo 23 - Norma finale di rinvio.](#)

L.R. 22 gennaio 1996, n. 6 ⁽¹⁾.

Individuazione degli ambiti territoriali ottimali e organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione della [legge 5 gennaio 1994, n. 36.](#)

(1) Pubblicata nel B.U. Lazio 10 febbraio 1996, n. 4, S.O. n. 1.

Art. 1

Finalità.

1. In attuazione della [legge 5 gennaio 1994, n. 36](#) (Disposizioni in materia di risorse idriche) la Regione Lazio disciplina con la presente legge le forme ed i modi della cooperazione fra gli enti locali e le modalità per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

Art. 2

Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali.

1. La Regione Lazio, in attuazione dell'articolo 8 della [legge n. 36 del 1994](#), riguardante l'organizzazione territoriale del servizio idrico integrato, nonché nell'ambito delle attività di programmazione e di pianificazione previste dagli articoli 3 e 17 della [legge 18 maggio 1989, n. 183](#), e successive modificazioni, al fine di garantire la gestione unitaria dei servizi idrici integrati, delimita i seguenti ambiti territoriali ottimali, rappresentati nella planimetria e negli elenchi contenuti nell'allegato A, che costituisce parte integrante della presente legge:

- a) ambito territoriale ottimale n. 1, denominato Lazio Nord-Viterbo;
 - b) ambito territoriale ottimale n. 2, denominato Lazio Centrale-Roma;
 - c) ambito territoriale ottimale n. 3, denominato Lazio Centrale-Rieti;
 - d) ambito territoriale ottimale n. 4, denominato Lazio Meridionale- Latina;
 - e) ambito territoriale ottimale n. 5, denominato Lazio Meridionale- Frosinone.
-

Art. 3

Modifica degli ambiti territoriali.

1. Alle modifiche della delimitazione di cui all'articolo 2, che risultassero necessarie per ottimizzare la gestione o per armonizzare gli ambiti stessi alle scelte programmatiche regionali, provvede il Consiglio regionale con propria delibera, su proposta della Giunta, sentite le amministrazioni provinciali interessate.
 2. Le proposte di modifica, prima dell'approvazione del Consiglio regionale, sono sottoposte alle Autorità di Bacino interessate, ai sensi dell'articolo 8, comma 2 della [legge n. 36 del 1994](#).
 3. Le amministrazioni provinciali esprimono i propri pareri, le Autorità di Bacino le determinazioni di competenza, entro sessanta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine i pareri e le determinazioni si considerano favorevolmente espressi.
 4. Decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale procede alla verifica della delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e propone al Consiglio le eventuali modifiche per le quali si applicano le procedure di cui ai commi precedenti.
-

Art. 4

Modalità di cooperazione.

1. Al fine di garantire la gestione unitaria del servizio idrico integrato secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, i comuni e le province ricadenti in ciascun ambito territoriale ottimale possono utilizzare una delle seguenti forme di cooperazione:

a) stipulare una convenzione nella forma prevista dall'articolo 24 della [legge 8 giugno 1990, n. 142](#);

b) costituire un consorzio ai sensi dell'articolo 25 della [legge n. 142 del 1990](#).

2. Nel caso in cui venga prescelta la forma di cui al comma 1, lettera a) la convenzione denominata: «Convenzione di cooperazione», è definita sulla base dello schema di convenzione di cooperazione, contenuto nell'allegato B) e formante parte integrante della presente legge.

3. Nella «Convenzione di cooperazione» sono indicati:

a) le finalità;

b) la durata;

c) le forme di consultazione tra enti convenzionati;

d) l'ente locale responsabile del coordinamento e le modalità operative del coordinamento;

e) la delega all'ente responsabile del coordinamento dei poteri per la stipula con i soggetti gestori delle «Convenzioni per la gestione del servizio idrico integrato» di cui all'articolo 9;

f) i rapporti finanziari, gli obblighi e le garanzie;

g) le forme per la gestione del servizio idrico integrato, le modalità per la sua organizzazione, per la vigilanza e per il controllo;

h) le procedure per l'assegnazione della gestione del servizio idrico integrato;

i) i parametri obiettivi di carattere economico, organizzativo e gestionale sulla base dei quali si può provvedere alla individuazione dei soggetti da salvaguardare.

4. Nel caso in cui venga prescelta la forma di cui al comma 1, lettera b) la convenzione di cui all'articolo 25 comma 2, della [legge n. 142 del 1990](#) è definita sulla base di schema di convenzione con annesso statuto tipo contenuti negli allegati C e C1 e formanti parte integrante della presente legge.

4-bis. La forma di cooperazione prescelta ai sensi dei commi precedenti è denominata autorità d'ambito ⁽²⁾.

⁽²⁾ Comma aggiunto dall'art. 35, [L.R. 18 maggio 1998, n. 14](#).

Art. 5

Termini e poteri sostitutivi.

1. I Comuni e le Province appartenenti a ciascun ambito territoriale ottimale, attraverso le forme di consultazione definite nell'articolo 6, provvedono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a definire ed approvare, nei rispettivi consigli, la «Convenzione di cooperazione» di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), dando mandato al rappresentante legale per la stipula della Convenzione stessa, oppure a costituire il Consorzio previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera b).
 2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, la Regione attua le procedure sostitutive previste dall'articolo 30 della [legge regionale 13 marzo 1992, n. 26](#) e successive modifiche ai fini della stipula della Convenzione di cooperazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a).
-
-

Art. 6

Forme di consultazione tra gli enti locali appartenenti allo stesso ambito territoriale ottimale.

1. La conferenza dei sindaci e dei presidenti delle province costituisce la forma di consultazione dei comuni e delle province appartenenti allo stesso ambito territoriale ottimale al fine della scelta delle modalità di cooperazione secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 5.
2. Il Presidente della provincia nel cui territorio ricade il maggior numero di comuni appartenenti allo stesso ambito territoriale ottimale di gestione provvede alla convocazione della conferenza dei sindaci e dei presidenti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Ove venga attuata la forma di cooperazione prevista dall'articolo 4, comma 1, lettera a), la conferenza dei sindaci e dei presidenti delle province costituisce la forma permanente di consultazione dei comuni e delle province appartenenti allo stesso ambito territoriale ottimale; la provincia nel cui territorio ricade il maggior numero di comuni appartenenti allo stesso ambito territoriale ottimale è l'ente responsabile del coordinamento. La «Convenzione di cooperazione» definisce le modalità di funzionamento della conferenza dei sindaci e dei presidenti.
- 3-bis. La conferenza dei sindaci e dei presidenti delle province esprime indirizzi ed orientamenti per il conseguimento delle finalità connesse con l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato. A tal fine sono sottoposte all'esame della conferenza dei sindaci e dei presidenti tutte le questioni inerenti i rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie. In caso di mancata esecuzione da parte degli enti locali delle decisioni assunte dalla conferenza dei sindaci e dei presidenti entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione da parte della provincia responsabile del coordinamento dell'autorità d'ambito, la provincia stessa ne dà comunicazione alla Regione ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla normativa vigente ⁽³⁾.
- 3-ter. Le decisioni assunte dalla conferenza dei sindaci e dei presidenti, con le maggioranze previste dalle convenzioni di cooperazione, per il conseguimento delle finalità connesse con l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato, sono definitive ed immediatamente operative. Resta ferma, comunque, la successiva approvazione da parte dei consigli degli Enti locali convenzionati, ove espressamente prevista dalla presente legge ⁽⁴⁾.

4. Per lo svolgimento delle funzioni operative connesse ai compiti di coordinamento di cui al presente comma nonché per le attività di supporto, controllo e vigilanza viene costituita, presso l'ente responsabile del coordinamento, a servizio di tutti gli enti locali appartenenti allo stesso ambito territoriale, una apposita segreteria tecnico-operativa. La «Convenzione di cooperazione» di cui all'articolo 4 stabilisce la composizione e le funzioni della segreteria tecnico-operativa, nonché le modalità per l'acquisizione dei mezzi finanziari necessari per la sua organizzazione ed il suo funzionamento.

5. Con l'avvenuta scelta della forma di cooperazione di cui all'art. 4, ovvero con l'approvazione della convenzione di cooperazione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 4 o con l'approvazione della convenzione di costituzione di un consorzio di cui alla lettera b) dello stesso comma, è formalmente costituita l'Autorità di Ambito ⁽⁵⁾.

⁽³⁾ Comma aggiunto dall'art. 35, [L.R. 18 maggio 1998, n. 14.](#)

⁽⁴⁾ Comma aggiunto dall'art. 8, [L.R. 16 febbraio 2000, n. 12.](#)

⁽⁵⁾ Comma aggiunto dall'art. 33, [L.R. 22 maggio 1997, n. 11.](#)

Art. 7

Coordinamento e definizione dei rapporti tra ambiti territoriali ottimali.

1. Le interferenze relative ai servizi idrici integrati intercorrenti tra i diversi ambiti territoriali ottimali all'interno della Regione sono disciplinate dalla Giunta regionale che definisce con propria deliberazione, sentite le Autorità di Ambito interessate, gli schemi delle convenzioni obbligatorie che debbono essere stipulate tra le Autorità d'Ambito interessate ⁽⁶⁾.

1-bis. Gli obblighi per i singoli soggetti gestori derivanti dalle convenzioni stipulate ai sensi del predetto comma 1, devono essere previsti nelle convenzioni di gestione del servizio idrico integrato di cui all'art. 9 ⁽⁷⁾.

2. Nella regolazione delle interferenze che prevedono il trasferimento di risorse e l'uso comune di infrastrutture, in modo particolare quelle connesse agli schemi acquedottistici del Peschiera e del Simbrivio nonché quelli intercorrenti tra gli ambiti n. 4 e 5, rispettivamente di Latina e Frosinone, deve essere assicurato il mantenimento dell'unitarietà gestionale degli schemi medesimi.

⁽⁶⁾ Il presente comma, già modificato dall'art. 33, [L.R. 22 maggio 1997, n. 11](#), è stato poi così sostituito dall'art. 35, [L.R. 18 maggio 1998, n. 14.](#)

⁽⁷⁾ Comma aggiunto dall'art. 35, [L.R. 18 maggio 1998, n. 14.](#)

Art. 8

Convenzione-tipo per la gestione del servizio idrico integrato.

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti, approva la «Convenzione tipo per la gestione del servizio idrico integrato» ed il relativo disciplinare, in conformità a quanto previsto dall'articolo 11 della [legge n. 36 del 1994](#).

2. Al fine della diffusione presso tutti gli operatori interessati, l'atto della Giunta regionale di cui al comma 1 è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Art. 9

Organizzazione del servizio idrico integrato. Approvazione della «Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato».

1. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio della convenzione-tipo per la gestione di cui all'articolo 8 gli enti locali appartenenti allo stesso ambito territoriale ottimale definiscono l'organizzazione della gestione del servizio idrico integrato.

2. Nel caso in cui sia stata prescelta come forma di cooperazione quella di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), attraverso le forme di consultazione previste dall'articolo 6 e con il coordinamento della provincia nel cui territorio ricade il maggior numero di comuni appartenenti allo stesso ambito, sulla base di quanto stabilito nella convenzione di cooperazione di cui all'articolo 4, gli enti locali definiscono ed approvano la convenzione per la gestione del servizio idrico integrato ed il relativo disciplinare prevedendo il programma degli interventi, il piano finanziario ed il modello gestionale ed organizzativo.

3. Nel caso in cui sia stata prescelta come forma di cooperazione quella di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) agli adempimenti previsti dal comma 2 provvede il consorzio all'uopo costituito.

4. La convenzione per la gestione del servizio idrico integrato è definita sulla base della convenzione-tipo di cui all'articolo 8.

Art. 10

Poteri sostitutivi.

1. Trascorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 9 per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato la Regione attua le procedure sostitutive previste dall'articolo 30 della [legge regionale n. 26 del 1992](#) e successive modifiche.

Art. 11

Scelta dei soggetti Gestori.

1. In attuazione di quanto stabilito con le convenzioni definite in base all'articolo 4, relativamente alle forme per la gestione del servizio idrico integrato ed alle modalità per la sua organizzazione, il Presidente della provincia che svolge le funzioni di coordinamento dell'ambito territoriale con i poteri conferitigli attraverso la delega, o il consorzio costituito in base all'articolo 4, comma 1, lettera b), procedono alla formale stipula con i soggetti gestori delle convenzioni per la gestione del servizio idrico integrato di cui all'articolo 9.

2. Con la sottoscrizione, da parte del soggetto gestore della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato, cessano, in attuazione dell'articolo 10 della [legge n. 36 del 1994](#), le gestioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con l'esclusione di quelle indicate dal comma 3 dell'articolo 10 della [legge n. 36 del 1994](#) e delle gestioni salvaguardate dall'articolo 12 della presente legge.

Art. 12

Salvaguardia degli organismi di gestione esistenti.

[\(giurisprudenza\)](#)

1. Gli enti locali appartenenti a ciascun ambito territoriale ottimale provvedono, di norma, alla gestione del servizio idrico integrato mediante un unico soggetto gestore.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, della [legge n. 36 del 1994](#), gli enti locali possono provvedere alla gestione del servizio idrico integrato mediante una pluralità di soggetti al solo fine di salvaguardare le forme e le capacità gestionali di organismi esistenti che rispondono a particolari criteri di efficienza, efficacia ed economicità. In tal caso, ai sensi dell'articolo 9 della [legge n. 36 del 1994](#), le convenzioni di cui all'articolo 4 della presente legge individuano i soggetti da salvaguardare e, contestualmente, il soggetto che svolge il compito di coordinamento del servizio.

3. La individuazione dei soggetti da salvaguardare è subordinata ad una verifica condotta in base ai parametri obiettivi di carattere economico, organizzativo e gestionale definiti negli schemi di convenzione allegati alla presente legge in modo da garantire l'interesse generale dell'intero ambito ed in ogni caso assicurare la qualità del servizio e consentire risparmi nei costi di gestione, tenuto anche conto dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f) della [legge n. 36 del 1994](#).

Art. 13

Indirizzi e criteri per la formazione del programma di intervento.

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, formula gli indirizzi ed i criteri per la formazione dei programmi di intervento, del relativo piano finanziario e del connesso modello gestionale ed organizzativo, ai fini di assicurare omogeneità, organicità ed efficacia ai programmi di intervento che gli enti locali appartenenti a ciascun ambito territoriale debbono predisporre per la definizione dei contenuti della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato regolante i rapporti tra enti locali ed i soggetti gestori dei servizi idrici integrati di cui all'articolo 9, nonché per garantirne la coerenza con la programmazione regionale.
2. Gli indirizzi ed i criteri di cui al comma 1 definiscono anche le modalità per effettuare in modo omogeneo e coordinato la ricognizione delle opere di captazione, di distribuzione, di fognatura e depurazione esistenti.

Art. 14

Ricognizione delle opere.

1. Per la predisposizione della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato ed il relativo disciplinare regolanti i rapporti tra gli enti locali ed i soggetti gestori dei servizi idrici integrati ed al fine del rispetto del termine previsto all'articolo 9 della presente legge, i comuni procedono alla ricognizione delle opere di captazione, di adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione esistenti sul proprio territorio entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 15

Acquedotti ed opere di competenza regionale.

1. Gli acquedotti, gli impianti e le altre opere di competenza regionale, comprese le pertinenze, attinenti il servizio idrico integrato, sono trasferite ai comuni.
2. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla ricognizione delle opere di cui al comma 1 per il loro trasferimento ai comuni da effettuare in relazione alla destinazione delle opere stesse e salvaguardandone l'integrità funzionale.
3. Al trasferimento provvede il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto all'atto dell'affidamento della gestione ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della presente legge.

Art. 16

Consulta regionale per la gestione ottimale delle risorse idriche.

1. È istituita la Consulta regionale per la gestione ottimale delle risorse idriche, di seguito denominata Consulta, con sede presso l'Assessorato opere e reti di servizi e mobilità della Regione.
2. La Consulta costituisce organo consultivo della Regione per gli adempimenti connessi alla attuazione della presente legge ed esprime pareri in merito alle questioni di carattere tecnico-economico, organizzativo e gestionale relative agli ambiti territoriali ottimali, alla gestione dei servizi idrici integrati, alla regolamentazione delle interferenze tra gli ambiti territoriali ottimali, nonché alla formazione ed all'aggiornamento dei programmi di intervento, dei piani finanziari e dei modelli gestionali ed organizzativi.
3. Della Consulta fanno parte:
 - a) il dirigente del settore 33 della Regione Lazio;
 - b) il dirigente del settore 71 della Regione Lazio;
 - c) due tecnici esperti nel campo dei servizi idrici designati dall'Assessore regionale alle opere e reti di servizi e mobilità e dall'Assessore all'ambiente ⁽⁸⁾;
 - d) i segretari generali delle autorità di Bacino nazionali, interregionali e regionali interessanti il territorio regionale;
 - e) i responsabili delle segreterie tecnico-operative o dei consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 6 della presente legge presso ciascun ambito territoriale ottimale;
 - f) quattro esperti nei diversi profili tecnici, economici e giuridici nella materia dei servizi idrici designati dal Presidente della Giunta regionale;
 - g) due esperti designati rispettivamente dall'Unione province italiane (U.P.I.) e dall'Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.) regionali.
4. La Consulta è costituita dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto ed è presieduta dall'Assessore regionale alle opere e reti di servizi e mobilità o da un suo delegato.
5. Il decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al comma 4 individua, fra i dipendenti regionali, il Segretario della Consulta ed il personale che svolge le funzioni di segreteria.
6. Ai membri della Consulta si applica la [legge regionale 9 giugno 1975, n. 60](#) e successive modificazioni.

⁽⁸⁾ Lettera così modificata dall'art. 33, [L.R. 22 maggio 1997, n. 11](#).

Art. 17

Rapporti economici e patrimoniali.

1. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, approva specifiche direttive per regolare i rapporti patrimoniali ed economici tra gli enti ed i soggetti che attualmente provvedono alla gestione dei servizi idrici ed i nuovi soggetti gestori.

Art. 18

Personale.

1. Con apposita legge regionale da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione disciplina le forme e le modalità per il trasferimento ai soggetti gestori del servizio idrico integrato del personale appartenente alle amministrazioni comunali, ai consorzi, alle aziende speciali e ad altri enti pubblici già adibito ai servizi idrici secondo quanto stabilito dall'articolo 12, comma 3, della [legge n. 36 del 1994](#)⁽⁹⁾. Tale normativa si riferisce anche al personale addetto alla gestione delle opere di competenza regionale di cui all'articolo 15 della presente legge.

2. Ai fini di cui al comma 1 la Giunta regionale provvede ad una ricognizione generalizzata sul territorio regionale delle forme di organizzazione dei servizi idrici esistenti in modo particolare per individuare il personale adibito alle suddette gestioni. I comuni e gli altri enti di cui al comma 1 sono tenuti a trasmettere i relativi dati entro sessanta giorni dalla richiesta regionale.

[\(9\)](#) Vedi la [L.R. 9 luglio 1998, n. 26](#).

Art. 19

Programmazione degli interventi.

1. La Regione, nella formazione dei programmi di intervento per l'utilizzazione dei finanziamenti comunitari, nazionali e regionali destinati allo sviluppo ed alla qualificazione dei servizi idrici, assicura priorità agli interventi localizzati negli ambiti territoriali ottimali strutturalmente più deboli anche sotto il profilo delle emergenze ambientali in modo da garantire uno sviluppo armonico ed equilibrato dei servizi idrici nel territorio regionale, con tariffe compatibili.

1-bis. Tenuto conto delle compatibilità e delle priorità di intervento indicate dalle Autorità d'ambito nei rispettivi piani, previa consultazione con le stesse, le competenti strutture regionali, predispongono proposte di programmazione in materia di risorse idriche ⁽¹⁰⁾.

1-ter. I programmi regionali di intervento per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi idrici locali, intercomunali ed interambito o finalizzati a problematiche emergenti non pianificate, tenuto conto

delle sovraordinate pianificazioni regionali in materia, sono approvati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia ⁽¹¹⁾.

1-quater. Ove non siano operanti i soggetti gestori del servizio idrico integrato, i finanziamenti sono concessi agli enti locali che provvedono alla realizzazione degli interventi ed al successivo trasferimento delle opere al futuro gestore del servizio idrico integrato. Negli ambiti territoriali ottimali dove siano operanti soggetti gestori del servizio idrico integrato, i finanziamenti sono concessi alle corrispondenti autorità d'ambito ⁽¹²⁾.

1-quinquies. La Regione si riserva la facoltà di eseguire direttamente quegli interventi che, per particolare complessità o per obiettivi specifici, interessano più ambiti o le Regioni contermini ⁽¹³⁾.

1-sexies. Le autorità d'ambito, entro novanta giorni dall'avvenuta comunicazione del programma adottato, aggiornano i piani d'ambito ed il conseguente piano economico finanziario e tariffario ⁽¹⁴⁾.

1-septies. La formale concessione dei finanziamenti è subordinata all'adozione da parte delle autorità d'ambito di quanto previsto al comma 1-sexies ⁽¹⁵⁾.

1-octies. In caso di mancato adeguamento dei piani d'ambito, dei piani finanziari e dei piani tariffari, la Regione applica i poteri sostitutivi ⁽¹⁶⁾.

1-novies. La nuova tariffa d'ambito è applicata dal gestore servizio idrico integrato a partire dall'anno successivo dall'avvenuta realizzazione degli interventi contenuti nel programma regionale ⁽¹⁷⁾.

⁽¹⁰⁾ Comma aggiunto dall'art. 32, [L.R. 27 febbraio 2004, n. 2.](#)

⁽¹¹⁾ Comma aggiunto dall'art. 32, [L.R. 27 febbraio 2004, n. 2.](#)

⁽¹²⁾ Comma aggiunto dall'art. 32, [L.R. 27 febbraio 2004, n. 2.](#)

⁽¹³⁾ Comma aggiunto dall'art. 32, [L.R. 27 febbraio 2004, n. 2.](#)

⁽¹⁴⁾ Comma aggiunto dall'art. 32, [L.R. 27 febbraio 2004, n. 2.](#)

⁽¹⁵⁾ Comma aggiunto dall'art. 32, [L.R. 27 febbraio 2004, n. 2.](#)

⁽¹⁶⁾ Comma aggiunto dall'art. 32, [L.R. 27 febbraio 2004, n. 2.](#)

⁽¹⁷⁾ Comma aggiunto dall'art. 32, [L.R. 27 febbraio 2004, n. 2.](#)

Art. 20

Disposizioni finanziarie.

1. Fino all'operatività della nuova organizzazione dei servizi idrici integrati di cui all'articolo 11 della presente legge, le spese connesse all'attuazione delle convenzioni di cui all'articolo 4 gravano

sui comuni ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale in proporzione all'entità della popolazione residente.

2. Nel bilancio di previsione della Regione Lazio viene istituito un apposito capitolo di spesa avente la denominazione «spese per la prima attuazione della [legge 5 gennaio 1994, n. 36](#)». Con la legge di bilancio relativa all'anno 1996 si provvederà al finanziamento del suddetto capitolo.

3. Lo stanziamento di cui al comma 2 è finalizzato ad assicurare la necessaria operatività delle strutture regionali e degli enti locali negli adempimenti previsti dalla presente legge ivi compresa la concessione di contributi agli enti locali in relazione alle spese da sostenere ⁽¹⁸⁾ in base al comma 1 del presente articolo per il primo funzionamento delle strutture tecnico-operative da prevedersi negli ambiti territoriali ottimali. La Giunta regionale con propria deliberazione provvederà al riparto ed alla utilizzazione dei finanziamenti.

[\(18\)](#) Le parole «da sostenere » così sostituiscono l'originaria parola «sostenute» per effetto dell'art. 6, [L.R. 23 dicembre 1997, n. 46](#).

Art. 21

Disposizioni finali.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della [Costituzione](#) e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali

(Art. n. 8 [legge 5 gennaio 1994, n. 36](#))

AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

1	LAZIO NORD VITERBO
2	LAZIO CENTRALE ROMA (19)
3	LAZIO CENTRALE RIETI
4	LAZIO MERIDIONALE LATINA
5	LAZIO MERIDIONALE

(19) Per la nuova delimitazione dell'ambito territoriale ottimale n. 2 vedi la planimetria allegata alla [L.R. 4 novembre 1999, n. 31.](#)

Allegato «A»

Ambito territoriale ottimale n. 1 Lazio Nord - Viterbo			
N.	COMUNE	PR.	ISTAT '91ABITANTI
1	ACQUAPENDENTE	VT	5.886
2	ARLENA DI CASTRO	VT	920
3	BAGNOREGIO	VT	3.857
4	BARBARANO ROMANO	VT	897
5	BASSANO IN TEVERINA	VT	1.125
6	BASSANO ROMANO	VT	3.786
7	BLERA	VT	3.193
8	BOLSENA	VT	4.064
9	BOMARZO	VT	1.463
10	CALCATA	VT	886
11	CANEPINA	VT	3.098
12	CANINO	VT	5.251
13	CAPODIMONTE	VT	1.693
14	CAPRANICA	VT	4.776
15	CAPRAROLA	VT	4.913
16	CARBOGNANO	VT	2.012
17	CASTEL S. ELIA	VT	1.935
18	CASTIGLIONE IN TEVERINA	VT	2.321
19	CELLENO	VT	1.271
20	CELLERE	VT	1.437
21	CIVITA CASTELLANA	VT	15.454
22	CIVITELLA D'AGLIANO	VT	1.765
23	CORCHIANO	VT	3.067
24	FABRICA DI ROMA	VT	5.231
25	FALERIA	VT	1.428
26	FARNESE	VT	1.832
27	GALLESE	VT	2.807
28	GRADOLI	VT	1.548
29	GRAFFIGNANO	VT	2.330
30	GROTTE DI CASTRO	VT	3.187
31	ISCHIA DI CASTRO	VT	2.609
32	LATERA	VT	1.150
33	LUBRIANO	VT	958
34	MARTA	VT	3.372

35	MONTALTO DI CASTRO	VT	7.063
36	MONTE ROMANO	VT	1.950
37	MONTEFIASCONE	VT	12.656
38	MONTEROSI	VT	1.751
39	NEPI	VT	6.346
40	ONANO	VT	1.278
41	ORTE	VT	7.820
42	PIANSANO	VT	2.306
43	PROCENO	VT	651
44	RONCIGLIONE	VT	7.227
45	S. LORENZO NUOVO	VT	2.059
46	SORIANO NEL CIMINO	VT	7.767
47	SUTRI	VT	4.334
48	TARQUINIA	VT	14.020
49	TESSENNANO	VT	472
50	TUSCANIA	VT	7.721
51	VALENTANO	VT	2.923
52	VALLERANO	VT	2.446
53	VASANELLO	VT	3.555
54	VETRALLA	VT	11.573
55	VIGNANELLO	VT	4.724
56	VILLA S. GIOVANNI	VT	1.147
57	VITERBO	VT	58.380
58	VITORCHIANO	VT	2.554
59	CAMPAGNANO DI ROMA	RM	6.874
60	MAGLIANO ROMANO	RM	1.096
61	MAZZANO ROMANO	RM	2.182
TOTALE ABITANTI			284.397
Ambito territoriale ottimale n. 2 Lazio Centrale - Roma (20)			
N.	COMUNE	PR.	ABITANTIISTAT '91
1	ORIOLO ROMANO	VT	2.338
2	VEJANO	VT	1.938
3	AFFILE	RM	1.639
4	AGOSTA	RM	1.450
5	ALBANO LAZIALE	RM	31.399
6	ALLUMIERE	RM	4.273
7	ANGUILLARA SABAZIA	RM	10.083
8	ANTICOLI CORRADO	RM	940
9	ARCINAZZO	RM	1.379
10	ARDEA	RM	16.854
11	ARICCIA	RM	16.953
12	ARSOLI	RM	1.582
13	BRACCIANO	RM	11.160
14	CAMERATA NUOVA	RM	486
15	CANALE MONTERANO	RM	2.698
16	CANTERANO	RM	401
17	CAPENA	RM	4.875
18	CASAPE	RM	812
19	CASTEL MADAMA	RM	6.407
20	CASTEL S. PIETRO	RM	698
21	CASTELGANDOLFO	RM	6.843
22	CASTELNUOVO DI PORTO	RM	5.897
23	CERRETO LAZIALE	RM	1.077

24	CERVERA DI ROMA	RM	495
25	CERVETERI	RM	20.625
26	CIAMPINO	RM	35.685
27	CICILIANO	RM	1.073
28	CINETO ROMANO	RM	537
29	CIVITAVECCHIA	RM	51.201
30	CIVITELLA S. PAOLO	RM	1.386
31	COLONNA	RM	3.059
32	FIANO ROMANO	RM	6.294
33	FILACCIANO	RM	472
34	FIUMICINO	RM	41.342
35	FORMELLO	RM	7.574
36	FRASCATI	RM	20.123
37	GALLICANO	RM	3.528
38	GENZANO	RM	20.570
39	GERANO	RM	1.133
40	GROTTAFERRATA	RM	16.361
41	GUIDONIA MONTECELIO	RM	57.473
42	JENNE	RM	553
43	LADISPOLI	RM	19.319
44	LANUVIO	RM	8.177
45	LARIANO	RM	8.530
46	LICENZA	RM	955
47	MANDELA	RM	639
48	MANZIANA	RM	5.228
49	MARANO EQUO	RM	782
50	MARCELLINA	RM	5.175
51	MARINO	RM	32.903
52	MENTANA	RM	30.360
53	MONTE PORZIO CATONE	RM	7.452
54	MONTECOMPATRI	RM	7.166
55	MONTEROTONDO	RM	30.124
56	MORLUPO	RM	5.611
57	NAZZANO	RM	1.135
58	NEMI	RM	1.586
59	PALESTRINA	RM	15.802
60	PERCILE	RM	271
61	PISONIANO	RM	810
62	POLI	RM	2.025
63	POMEZIA	RM	37.512
64	PONZANO ROMANO	RM	906
65	RIANO	RM	6.017
66	RIGNANO FLAMINIO	RM	5.809
67	RIOFREDDO	RM	713
68	ROCCA CANTERANO	RM	279
69	ROCCA DI PAPA	RM	11.142
70	ROCCA PRIORA	RM	8.456
71	ROCCA S. STEFANO	RM	1.014
72	ROCCAGIOVINE	RM	272
73	ROMA	RM	2.733.908
74	ROVIANO	RM	1.470
75	S. ANGELO ROMANO	RM	2.525
76	S. CESAREO	RM	8.022
77	S. GREGORIO DA SASSOLA	RM	1.499
78	S. MARINELLA	RM	11.819
79	S. ORESTE	RM	3.329

80	S. POLO DEI CAVALIERI	RM	2.125
81	SACROFANO	RM	4.475
82	SAMBUCI	RM	819
83	SARACINESCO	RM	176
84	SUBIACO	RM	9.004
85	TIVOLI	RM	52.372
86	TOLFA	RM	4.942
87	TORRITA TIBERINA	RM	830
88	TREVIGNANO ROMANO	RM	3.443
89	VALLEPIETRA	RM	398
90	VELLETRI	RM	43.423
91	VICOVARO	RM	3.819
92	ZAGAROLO	RM	10.047
93	FILETTINO	FR	614
94	TREVI NEL LAZIO	FR	1.951
TOTALE ABITANTI			3.578.846

(20) L'art. 1, comma 1, [L.R. 4 novembre 1999, n. 31](#), ha inserito, nel presente ambito territoriale ottimale, i comuni di cui ai numeri d'ordine da 87 a 103 dell'ambito territoriale ottimale n. 5.

Ambito territoriale ottimale n. 3 Lazio Centrale - Rieti			
N.	COMUNE	PR.	ABITANTI ISTAT '91
1	ACCUMOLI	RI	758
2	AMATRICE	RI	3.042
3	ANTRODOCO	RI	3.011
4	ASCREA	RI	318
5	BELMONTE IN SABINA	RI	627
6	BORBONA	RI	734
7	BORGO VELINO	RI	845
8	BORGOROSE	RI	4.630
9	CANTALICE	RI	2.753
10	CANTALUPO SABINO	RI	1.489
11	CASAPROTA	RI	695
12	CASPERIA	RI	1.032
13	CASTEL DI TORA	RI	330
14	CASTEL S. ANGELO	RI	1.320
15	CASTELNUOVO DI FARFA	RI	823
16	CITTADUCALE	RI	6.434
17	CITTAREALE	RI	552
18	COLLALTO SABINO	RI	539
19	COLLE DI TORA	RI	412
20	COLLEGIOVE	RI	201
21	COLLEVECCHIO	RI	1.462
22	COLLI SUL VELINO	RI	462
23	CONCERVIANO	RI	461
24	CONFIGNI	RI	752
25	CONTIGLIANO	RI	3.142
26	COTTANELLO	RI	597
27	FARA IN SABINA	RI	9.319

28	FIAMIGNANO	RI	1.864
29	FORANO	RI	2.364
30	FRASSO SABINO	RI	531
31	GRECCIO	RI	1.504
32	LABRO	RI	293
33	LEONESSA	RI	2.877
34	LONGONE SABINO	RI	699
35	MAGLIANO SABINA	RI	3.702
36	MARCESELLI	RI	182
37	MICIGLIANO	RI	149
38	MOMPEO	RI	581
39	MONTASOLA	RI	380
40	MONTE S. GIOVANNI SABINO	RI	665
41	MONTEBUONO	RI	899
42	MONTELEONE SABINO	RI	1.266
43	MONTENERO SABINO	RI	373
44	MONTOPOLI	RI	3.472
45	MORRO REATINO	RI	367
46	NESPOLO	RI	283
47	ORVINIO	RI	456
48	PAGANICO SABINO	RI	196
49	PESCOROCCHIANO	RI	2.738
50	PETRELLA SALTO	RI	1.608
51	POGGIO BUSTONE	RI	2.159
52	POGGIO CATINO	RI	1.103
53	POGGIO MIRTETO	RI	4.942
54	POGGIO MOIANO	RI	2.318
55	POGGIO NATIVO	RI	1.801
56	POGGIO S. LORENZO	RI	516
57	POSTA	RI	919
58	POZZAGLIA SABINO	RI	553
59	RIETI	RI	43.095
60	RIVODUTRI	RI	1.295
61	ROCCA SINIBALDA	RI	943
62	ROCCANTICA	RI	549
63	SALISANO	RI	541
64	SCANDRIGLIA	RI	2.097
65	SELCI SABINO	RI	937
66	STIMIGLIANO	RI	1.829
67	TARANO	RI	1.141
68	TOFFIA	RI	829
69	TORRI IN SABINA	RI	1.146
70	TORRICELLA SABINA	RI	1.181
71	TURANIA	RI	281
72	VACONE	RI	265
73	VARCO SABINO	RI	250
74	MONTEFLAVIO	RM	1.376
75	MONTELIBRETTI	RM	4.846
76	MONTORIO ROMANO	RM	1.847
77	MORICONE	RM	2.307
78	NEROLA	RM	1.380
79	PALOMBARA SABINA	RM	8.726
80	VALLINFREDA	RM	290
81	VIVARO ROMANO	RM	242

TOTALE ABITANTI			165.956
Ambito territoriale ottimale n. 4 Lazio Meridionale - Latina			
N.	COMUNE	PR.	ABITANTI ISTAT '91
1	AMASENO	FR	4.110
2	GIULIANO DI ROMA	FR	2.239
3	VALLECORSA	FR	3.489
4	VILLA S. STEFANO	FR	1.731
5	APRILIA	LT	47.037
6	BASSIANO	LT	1.635
7	CASTELFORTE	LT	6.344
8	CISTERNA DI LATINA	LT	31.463
9	CORI	LT	10.257
10	FONDI	LT	31.169
11	FORMIA	LT	34.957
12	GAETA	LT	22.334
13	ITRI	LT	7.949
14	LATINA	LT	106.203
15	LENOLA	LT	4.087
16	MAENZA	LT	3.048
17	MINTURNO	LT	17.298
18	MONTE S. BIAGIO	LT	5.856
19	NORMA	LT	3.600
20	PONTINA	LT	12.203
21	PONZA	LT	3.315
22	PRIVERNO	LT	13.289
23	PROSEDI	LT	1.302
24	ROCCA MASSIMA	LT	1.135
25	ROCCAGORGA	LT	4.386
26	ROCCASECCA DEI VOLSCI	LT	1.201
27	S. FELICE CIRCEO	LT	7.736
28	SABAUDIA	LT	14.280
29	SERMONETA	LT	6.587
30	SEZZE	LT	21.457
31	SONNINO	LT	6.953
32	SPERLONGA	LT	3.400
33	SPIGNO SATURNIA	LT	2.460
34	SS. COSMA E DAMIANO	LT	4.831
35	TERRACINA	LT	37.077
36	VENTOTENE	LT	671
37	ANZIO	RM	33.497
38	NETTUNO	RM	33.827
TOTALE ABITANTI			554.413
Ambito territoriale ottimale n. 5 Lazio Meridionale - Frosinone (21)			
N.	COMUNE	PR.	ABITANTI ISTAT '91
1	ACQUAFONDATA	FR	371
2	ACUTO	FR	1.826
3	ALATRI	FR	25.038
4	ALVITO	FR	3.151
5	ANAGNI	FR	19.314
6	AQUINO	FR	5.386
7	ARCE	FR	6.174
8	ARNARA	FR	2.515
9	ARPINO	FR	8.006

10	ATINA	FR	4.692
11	AUSONIA	FR	2.501
12	BELMONTE CASTELLO	FR	781
13	BOVILLE ERNICA	FR	8.773
14	BROCCOSTELLA	FR	2.396
15	CAMPOLI APPENNINO	FR	1.815
16	CASALATTICO	FR	720
17	CASALVIERI	FR	3.216
18	CASSINO	FR	32.787
19	CASTELLIRI	FR	3.521
20	CASTELNUOVO PARANO	FR	845
21	CASTRO DEI VOLSCI	FR	5.178
22	CASTROCIELO	FR	3.710
23	CECCANO	FR	22.121
24	CEPRANO	FR	8.546
25	CERVARO	FR	6.680
26	COLFELICE	FR	1.917
27	COLLE S. MAGNO	FR	895
28	COLLEPARDO	FR	867
29	CORENO AUSONIO	FR	1.876
30	ESPERIA	FR	4.380
31	FALVATERRA	FR	587
32	FERENTINO	FR	19.149
33	FIUGGI	FR	8.265
34	FONTANA LIRI	FR	3.303
35	FONTECHIARI	FR	1.287
36	FROSINONE	FR	45.815
37	FUMONE	FR	2.093
38	GALLINARO	FR	1.159
39	GUARCINO	FR	1.691
40	ISOLA DEL LIRI	FR	12.794
41	MONTE S. GIOVANNI CAMPANO	FR	12.727
42	MOROLO	FR	2.994
43	PALIANO	FR	7.372
44	PASTENA	FR	1.715
45	PATRICA	FR	2.738
46	PESCOSOLIDO	FR	1.473
47	PICINISCO	FR	1.261
48	PICO	FR	3.194
49	PIEDIMONTE S. GERMANO	FR	4.668
50	PIGLIO	FR	4.734
51	PIGNATARO INTERAMNA	FR	2.473
52	POFI	FR	4.496
53	PONTECORVO	FR	13.064
54	POSTA FIBRENO	FR	1.365
55	RIPI	FR	5.333
56	ROCCA D'ARCE	FR	1.059
57	ROCCASECCA	FR	7.327
58	S. AMBROGIO SUL GARIGLIANO	FR	1.025
59	S. ANDREA DEL GARIGLIANO	FR	1.705
60	S. APOLLINARE	FR	2.038
61	S. BIAGIO SARACINESCO	FR	438
62	S. DONATO VAL COMINO	FR	2.316
63	S. ELIA FIUMERAPIDO	FR	6.152
64	S. GIORGIO A LIRI	FR	3.092
65	S. GIOVANNI INCARICO	FR	3.642

66	S. VITTORE DEL LAZIO	FR	2.442
67	SANTOPADRE	FR	1.751
68	SERRONE	FR	2.887
69	SETTEFRATI	FR	874
70	SGURGOLA	FR	2.463
71	SORA	FR	26.089
72	STRANGOLAGALLI	FR	2.536
73	SUPINO	FR	4.749
74	TERELLE	FR	706
75	TORRE CAJETANI	FR	1.216
76	TORRICE	FR	4.370
77	TRIVIGLIANO	FR	1.349
78	VALLEMAIO	FR	1.137
79	VALLEROTONDA	FR	2.072
80	VEROLI	FR	19.229
81	VICALVI	FR	766
82	VICO NEL LAZIO	FR	2.024
83	VILLA LATINA	FR	1.354
84	VILLA S. LUCIA	FR	2.386
85	VITICUSO	FR	483
86	CAMPODIMELE	LT	762
87	ARTENA	RM	10.731
88	BELLEGRA	RM	3.134
89	CAPRANICA PRENESTINA	RM	307
90	CARPINETO ROMANO	RM	5.189
91	CAVE	RM	8.584
92	COLLEFERRO	RM	20.392
93	GAVIGNANO	RM	1.606
94	GENAZZANO	RM	5.065
95	GORGA	RM	778
96	LABICO	RM	2.488
97	MONTELANICO	RM	1.878
98	OLEVANO ROMANO	RM	6.000
99	ROCCA DI CAVE	RM	357
100	ROIATE	RM	840
101	S. VITO ROMANO	RM	3.268
102	SEGNI	RM	8.306
103	VALMONTONE	RM	11.649
TOTALE ABITANTI			556.759

(21) L'art. 1, comma 1, [L.R. 4 novembre 1999, n. 31](#), ha escluso dal presente ambito i comuni di cui ai numeri d'ordine da 87 a 103 e li ha inseriti nell'ambito territoriale ottimale n. 2.

Allegato B

**SCHEMA DI CONVENZIONE DI COOPERAZIONE REGOLANTE I RAPPORTI TRA
GLI ENTI LOCALI RICADENTI NEL MEDESIMO AMBITO TERRITORIALE
OTTIMALE**

Premesso:

- che la [legge 5 gennaio 1994, n. 36](#) (Disposizioni in materia di risorse idriche), all'articolo 9 prevede la adozione di una forma di cooperazione per regolare i rapporti tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale;

- che la Regione Lazio con [legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6](#) ha individuato tra le forme di cooperazione per la corretta amministrazione del servizio idrico integrato la stipula di apposita convenzione di cooperazione ai sensi dell'articolo 24 della [legge 8 giugno 1990, n. 142](#) tra gli enti locali interessati;

- che, con la medesima legge regionale, è stato delimitato l'ambito territoriale ottimale denominato ...;

- che è necessario quindi stipulare apposita convenzione di cooperazione secondo lo schema allegato alla [legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6](#).

Tutto ciò premesso, al fine di provvedere alla regolamentazione dell'organizzazione e del controllo della gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, ricadenti all'interno dell'ambito territoriale ottimale sopra indicato;

Nell'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, sono presenti:

sig _____ in rappresentanza della Provincia di _____ ;
sig _____ in rappresentanza del Comune di _____ ;
sig _____ in rappresentanza del Comune di _____ ;
sig _____ in rappresentanza del Comune di _____ ;

ciascuno autorizzato alla stipula della presente convenzione in nome e per conto dei rispettivi enti, in forza delle seguenti deliberazioni esecutive ai sensi di legge:

- Provincia di _____ delibera C.P. n _____ del _____ ;
- Provincia di _____ delibera C.P. n _____ del _____ ;
- Comune di _____ delibera C.C. n _____ del _____ ;
- Comune di _____ delibera C.C. n _____ del _____ ;
- Comune di _____ delibera C.C. n _____ del _____ ;

Tra le parti così costituite si conviene e si stipula quanto appresso:

Articolo 1

Ambito territoriale ottimale.

1. È individuato, in attuazione della [legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6](#) l'ambito territoriale ottimale denominato ... [1] allegata alla presente convenzione contrassegnata con la lettera A.

[1] Ambito territoriale n. 1, denominato Lazio Nord - Viterbo. Ambito territoriale n. 2, denominato Lazio Centrale - Roma. Ambito territoriale n. 3, denominato Lazio Centrale - Rieti. Ambito territoriale n. 4, denominato Lazio Meridionale - Latina. Ambito territoriale n. 5, denominato Lazio Meridionale - Frosinone.

Articolo 2

Enti locali partecipanti.

1. Dell'ambito territoriale denominato ... [2] fanno parte:

il comune di	_____	;
il comune di	_____	;
il comune di	_____	;
il comune di	_____	;
la provincia di	_____	;
la provincia di	_____	;

[2] Ambito territoriale ottimale n. 1, denominato Lazio Nord - Viterbo. Ambito territoriale ottimale n. 2, denominato Lazio Centrale - Roma. Ambito territoriale ottimale n. 3, denominato Lazio Centrale - Rieti. Ambito territoriale ottimale n. 4, denominato Lazio Meridionale - Latina. Ambito territoriale ottimale n. 5, denominato Lazio Meridionale - Frosinone.

Articolo 3

Finalità ed oggetto della convenzione di cooperazione.

1. Si addivene, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della [legge n. 36 del 1994](#) ed in attuazione della [legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6](#) alla presente convenzione di cooperazione tra comuni e province appartenenti all'ambito territoriale ottimale denominato ... [3] affinché essi si coordinino al fine di organizzare il servizio idrico integrato costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

2. Tale organizzazione dovrà garantire:

a) la gestione unitaria all'interno dell'ambito dei servizi idrici integrati come sopra definiti sulla base di criteri di efficienza ed economicità e con il vincolo della reciprocità di impegni;

b) livelli e standard di qualità e di consumo omogenei ed adeguati nella organizzazione ed erogazione dei servizi idrici;

- c) la protezione, in attuazione del [decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236](#), nonché la utilizzazione ottimale e compatibile delle risorse idriche destinate ad uso idropotabile;
- d) la salvaguardia e la riqualificazione degli acquiferi secondo gli standard e gli obiettivi stabiliti dalla programmazione regionale e di bacino;
- e) l'unitarietà del regime tariffario nell'ambito territoriale ottimale definito in funzione della qualità delle risorse e del servizio fornito;
- f) la definizione e l'attuazione di un programma di investimenti per l'estensione, la razionalizzazione e la qualificazione dei servizi privilegiando le azioni finalizzate al risparmio idrico ed al riutilizzo delle acque reflue.

3. In questo quadro compete agli enti locali convenzionati:

- a) la scelta delle forme del servizio idrico integrato;
- b) l'affidamento del servizio idrico integrato;
- c) l'organizzazione dell'attività di ricognizione delle opere attinenti il servizio idrico integrato;
- d) l'approvazione e l'aggiornamento del programma degli interventi, del piano finanziario e del modello gestionale ed organizzativo;
- e) la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in attuazione e con le modalità di cui all'articolo 13 della [legge n. 36 del 1994](#);
- f) l'attività di controllo sui servizi di gestione con particolare riferimento alla verifica dei livelli e degli standard prestabiliti nelle convenzioni con i soggetti gestori.

[3] Ambito territoriale ottimale n. 1, denominato Lazio Nord - Viterbo. Ambito territoriale ottimale n. 2, denominato Lazio Centrale - Roma. Ambito territoriale ottimale n. 3, denominato Lazio Centrale - Rieti. Ambito territoriale ottimale n. 4, denominato Lazio Meridionale - Latina. Ambito territoriale ottimale n. 5, denominato Lazio Meridionale - Frosinone.

Articolo 4

Durata.

1. Gli enti stipulanti convengono di fissare la durata della presente convenzione in anni trenta a partire dalla data di sottoscrizione.
2. Alla scadenza del termine la durata è automaticamente prorogata per altri trenta anni.

Articolo 5

Modifica dell'ambito territoriale ottimale.

1. Nei casi in cui il Consiglio regionale, con propria deliberazione, modifichi i confini dell'ambito territoriale ottimale includendo nuovi comuni od escludendone altri, la presente convenzione è modificata di conseguenza.

Articolo 6

Forme di consultazione Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti.

1. La conferenza dei sindaci e dei presidenti delle province costituisce la forma di consultazione tra gli enti locali appartenenti allo stesso ambito territoriale ottimale; essa ha sede presso l'ente locale responsabile del coordinamento di cui al successivo articolo 7.

2. La conferenza dei sindaci e dei presidenti esprime indirizzi ed orientamenti per il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 3, con l'obiettivo di assicurare la medesima cura e salvaguardia per gli interessi di tutti gli enti partecipanti alla presente convenzione.

3. La rappresentanza in seno alla conferenza spetta ai sindaci dei comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale od a loro delegati ed è determinata in proporzione alla popolazione residente risultante dall'ultimo censimento I.S.T.A.T.

4. Gli indirizzi e gli orientamenti della conferenza sono espressi dalla maggioranza assoluta dei partecipanti determinata in base alla rappresentanza ai sensi del comma precedente.

5. La conferenza è validamente convocata quando sia presente la maggioranza assoluta degli enti locali convenzionati determinata sia in termini numerici che in termini di rappresentanza.

6. La conferenza è convocata dal presidente dell'ente locale responsabile del coordinamento che la presiede, almeno una volta all'anno, per la verifica della gestione del servizio idrico integrato e ogni qualvolta risulti necessario per modificare la presente convenzione o per particolari problematiche connesse alla gestione del servizio idrico integrato stesso.

7. Ciascun ente sottoscrittore della presente può sottoporre direttamente alla conferenza proposte e problematiche attinenti la organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato.

8. La conferenza è convocata dal presidente dell'ente locale responsabile del coordinamento quando lo richiede almeno un terzo, in termini numerici o di rappresentanza, degli enti convenzionati.

Articolo 7

Ente locale responsabile del coordinamento.

1. La Provincia di ... [4] nel cui territorio ricade il maggior numero di comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale è l'ente locale responsabile del coordinamento, delle attività e delle iniziative connesse alla presente convenzione.

[4] Per ambito territoriale ottimale Lazio Nord - Viterbo la Provincia di Viterbo. Per ambito territoriale ottimale Lazio Centrale - Roma la Provincia di Roma.. Per ambito territoriale ottimale Lazio Centrale - Rieti la Provincia di Rieti. Per ambito territoriale ottimale Lazio Meridionale - Latina la Provincia di Latina. Per ambito territoriale Lazio Meridionale - Frosinone la Provincia di Frosinone.

Articolo 8

Attribuzioni dell'ente locale responsabile del coordinamento.

1. La Provincia di ... [5] quale ente locale responsabile del coordinamento:

- a) convoca la conferenza dei sindaci e dei presidenti secondo quanto previsto dal precedente articolo 6;
 - b) è tenuta a trasmettere gli atti fondamentali ed i verbali della conferenza dei sindaci e dei presidenti agli enti locali convenzionati entro 10 giorni dalla data della conferenza stessa;
 - c) stipula, in virtù della delega conferita con il successivo articolo 18, la convenzione per la gestione del servizio idrico integrato con i soggetti gestori, prescelti con le modalità stabilite nella presente convenzione di cooperazione;
 - d) adotta tutte le iniziative raccomandate dalla conferenza dei sindaci e dei presidenti nonché gli atti ed i provvedimenti stabiliti nella presente convenzione.
-

[5] Per ambito territoriale ottimale Lazio Nord - Viterbo la Provincia di Viterbo. Per ambito territoriale ottimale Lazio Centrale - Roma la Provincia di Roma.. Per ambito territoriale ottimale Lazio Centrale - Rieti la Provincia di Rieti. Per ambito territoriale ottimale Lazio Meridionale - Latina la Provincia di Latina. Per ambito territoriale Lazio Meridionale - Frosinone la Provincia di Frosinone.

Articolo 9

Segreteria tecnico-operativa dell'ambito territoriale ottimale.

1. Secondo quanto previsto dall'articolo 6 della [legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6](#) per lo svolgimento delle funzioni operative connesse ai compiti di coordinamento di cui al precedente articolo 8 nonché per le attività di controllo e vigilanza sulla gestione del servizio idrico integrato è costituita la segreteria tecnico-operativa dell'ambito territoriale ottimale.

2. La segreteria tecnico-operativa dell'ambito territoriale ottimale:

a) svolge una funzione informativa, di ausilio e di supporto tecnico a servizio di tutti gli enti locali convenzionati;

b) svolge le funzioni di controllo generale sulla qualità del servizio idrico con particolare riferimento al rispetto delle disposizioni del [D.P.R. n. 236 del 1988](#) e della [legge 10 maggio 1976, n. 319](#) e successive modificazioni;

c) esercita le attività di vigilanza sul rispetto della convenzione da parte dei gestori del servizio idrico integrato;

d) propone al presidente della provincia responsabile del coordinamento le eventuali misure e iniziative nei confronti del soggetto gestore previste dalle Convenzioni di gestione;

e) promuove l'adozione, da parte dei soggetti gestori del servizio idrico integrato, di modelli gestionali e sistemi informativi compatibili e atti a fornire dati fra loro integrabili;

f) elabora i dati ed i risultati della rete di telecontrollo, organizzati in banche dati al fine di valutare le condotte gestionali;

g) effettua controlli economici e gestionali sull'attività del soggetto gestore verificando l'attuazione dei programmi di intervento e le modalità di applicazione della tariffa;

h) predispone, anche su richiesta degli enti locali convenzionati, proposte tecniche per l'aggiornamento dei programmi di intervento, ed il loro adeguamento alla programmazione regionale.

Articolo 10

Costituzione della segreteria tecnico-operativa.

1. La segreteria tecnico-operativa ha sede presso la provincia di ... [6] responsabile del coordinamento.

2. Alla segreteria tecnico-operativa, per lo svolgimento dei compiti attribuiti dalla presente convenzione, ivi compreso il costo del personale, è attribuita ...; nelle convenzioni di gestione da

stipulare con i soggetti gestori sono indicate le modalità per la determinazione ed il trasferimento alla segreteria tecnico-operativa dei relativi importi.

3. La segreteria tecnico-operativa è diretta da un responsabile che provvede, sulla base delle risorse finanziarie assegnate, ad organizzare il funzionamento nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.

4. La segreteria tecnico-operativa è costituita:

in caso di ambiti territoriali con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti da un dirigente responsabile, da un dirigente per la pianificazione e da un dirigente per il controllo;

in caso di ambiti territoriali con popolazione inferiore a 1.000.000 di abitanti da un dirigente responsabile, e da un dirigente per la pianificazione ed il controllo.

5. La Segreteria tecnico-operativa ha il seguente organico:

6. La copertura dei posti del predetto organico avviene mediante personale comandato dagli enti locali convenzionati o da altre aziende ed enti pubblici mediante assunzione da effettuarsi secondo le norme vigenti per gli enti locali.

7. Il rapporto di lavoro del responsabile della segreteria tecnico-operativa e dei (del) dirigente è disciplinato da un contratto privato, ai sensi dell'articolo 51, comma 5, della [legge n. 142 del 1990](#), che ne regola la durata in ogni caso non superiore a cinque anni, salvo rinnovo, e ne stabilisce il compenso.

8. Il responsabile della segreteria tecnico-operativa ed i (il) dirigenti (dirigente) prestano (presta) la propria attività a tempo pieno e, qualora siano scelti tra i funzionari appartenenti alla Pubblica amministrazione, sono collocati in posizione di fuori ruolo.

9. Alla nomina del responsabile della segreteria tecnico-operativa provvede il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto, sulla base di criteri di professionalità e competenza.

10. Alla formale costituzione della segreteria tecnico-operativa provvede la provincia di ... (7) che esercita le funzioni di coordinamento di ambito; contestualmente al provvedimento di costituzione la provincia ne approva il regolamento di funzionamento.

[6] Per ambito territoriale ottimale Lazio Nord - Viterbo la Provincia di Viterbo. Per ambito territoriale ottimale Lazio Centrale - Roma la Provincia di Roma.. Per ambito territoriale ottimale Lazio Centrale - Rieti la Provincia di Rieti. Per ambito territoriale ottimale Lazio Meridionale - Latina la Provincia di Latina. Per ambito territoriale Lazio Meridionale - Frosinone la Provincia di Frosinone.

[7] Per ambito territoriale ottimale Lazio Nord - Viterbo la Provincia di Viterbo. Per ambito territoriale ottimale Lazio Centrale - Roma la Provincia di Roma.. Per ambito territoriale ottimale Lazio Centrale - Rieti la Provincia di Rieti. Per ambito territoriale ottimale Lazio Meridionale - Latina la Provincia di Latina. Per ambito territoriale Lazio Meridionale - Frosinone la Provincia di Frosinone.

Articolo 11

Organizzazione del servizio idrico integrato.

1. Alla gestione del servizio idrico integrato dell'ambito territoriale ottimale provvede, salvo quanto stabilito al successivo articolo 15, un unico soggetto gestore individuato attraverso i criteri stabiliti dai successivi articoli della presente convenzione.
 2. Al soggetto gestore è affidata, e ne risponde nei confronti degli enti locali appartenenti all'ambito territoriale ottimale, la gestione del servizio idrico integrato.
 3. I rapporti tra il soggetto gestore e gli enti locali appartenenti all'ambito territoriale ottimale sono definiti mediante la stipula della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato di cui all'articolo 17.
-
-

Articolo 12

Forma di gestione del servizio idrico integrato.

1. In armonia con la [legge n. 142 del 1990](#) per la gestione dei servizi idrici integrati si adotta la seguente forma [8]:
-

[8] Deve essere scelta una delle seguenti forme consentite:

- Consorzio da costituirsi secondo le norme previste per l'Aziende Speciali all'art. 23 della [legge n. 142 del 1990](#).
- Società per Azioni, di cui all'art. 22 lettera e) della [legge n. 142 del 1990](#), a prevalente capitale pubblico;
- Società per Azioni, di cui all'art. 22 lettera e) della [legge 23 dicembre 1992, n. 498](#) e successive modificazioni, a capitale pubblico-privato;
- Concessione a terzi di cui all'art. 22 lettera b) della [legge n. 142 del 1990](#).

DA ADOTTARSI NEL CASO IN CUI ALL'ARTICOLO 12 SIA STATA SCELTA LA FORMA DEL CONSORZIO.

Articolo 13

Procedure per l'assegnazione della gestione del servizio idrico integrato.

1. Ai fini della gestione del servizio idrico integrato viene costituito il consorzio denominato ... ai sensi del comma 1 dell'articolo 25 della [legge n. 142 del 1990](#) e secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 23 della stessa legge.
2. La convenzione e lo statuto del consorzio sono definite ...

DA ADOTTARSI NEL CASO IN CUI ALL'ARTICOLO 12 SIA STATA SCELTA LA FORMA DELLA SOCIETA'.

Articolo 13

Procedure per l'assegnazione della gestione del servizio idrico integrato.

1. Ai fini della gestione del servizio idrico integrato viene costituita una società per azioni con la seguente composizione di capitale:

2. La Società è regolata nella seguente maniera.

DA ADOTTARSI NEL CASO IN CUI ALL'ARTICOLO 12 SIA STATA SCELTA LA FORMA DELLA CONCESSIONE A TERZI.

Articolo 13

Procedure per l'assegnazione della gestione del servizio idrico integrato.

1. Per la scelta del soggetto gestore si procede mediante appalto pubblico in conformità delle vigenti direttive della Comunità Europea in materia di servizi degli enti erogatori d'acqua e secondo le

modalità definite con il decreto emanato dal Ministro dei Lavori Pubblici in attuazione dell'articolo 20 della [legge n. 36 del 1994](#).

2. I requisiti minimi che i partecipanti all'appalto dovranno avere sono i seguenti:

3. La scelta del soggetto gestore dovrà basarsi sui seguenti criteri:

4. Il Presidente della Provincia di ... [9] che svolge le funzioni di coordinamento di ambito, è delegato ad adottare tutti i provvedimenti, attuativi della presente convenzione, finalizzati alla scelta del soggetto gestore ed in particolare alla predisposizione e pubblicazione del bando di gara, alla nomina della commissione di preselezione ed aggiudicazione, alla assegnazione della gestione.

5. La commissione di preselezione ed aggiudicazione di cui al precedente comma 4 è così composta:

- 1 membro designato dalla Provincia di ... [10] con funzioni di Presidente;
- 1 membro designato dal Presidente della Giunta regionale;
- 1 membro designato dal Comune capoluogo di provincia facente parte dell'ambito territoriale ottimale.

[9] Per ambito territoriale ottimale Lazio Nord - Viterbo la Provincia di Viterbo. Per ambito territoriale ottimale Lazio Centrale - Roma la Provincia di Roma.. Per ambito territoriale ottimale Lazio Centrale - Rieti la Provincia di Rieti. Per ambito territoriale ottimale Lazio Meridionale - Latina la Provincia di Latina. Per ambito territoriale Lazio Meridionale - Frosinone la Provincia di Frosinone.

[10] Per ambito territoriale ottimale Lazio Nord - Viterbo la Provincia di Viterbo. Per ambito territoriale ottimale Lazio Centrale - Roma la Provincia di Roma.. Per ambito territoriale ottimale Lazio Centrale - Rieti la Provincia di Rieti. Per ambito territoriale ottimale Lazio Meridionale - Latina la Provincia di Latina. Per ambito territoriale Lazio Meridionale - Frosinone la Provincia di Frosinone.

Articolo 14

Parametri e criteri per la salvaguardia degli organismi esistenti.

1. Si conviene che, essendo la individuazione dei soggetti da salvaguardare, subordinata ad una verifica condotta in base a parametri obiettivi di carattere economico, gestionale o organizzativo, come riporta l'articolo 12, comma 3, della [legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6](#) possono essere salvaguardati gli enti gestori che rispondono ai seguenti requisiti e soddisfino alle seguenti verifiche e controlli:

a) consistenza e solidità economico-finanziaria commisurata alla dimensione dell'area e dell'utenza servita comprovata dai bilanci degli ultimi tre anni e da attestazioni di solvibilità di tipo bancario;

b) stato degli impianti e processo di rinnovamento ed adeguamento degli stessi alle esigenze dinamiche dell'utenza comprovati anche dall'aver sviluppato, negli ultimi tre anni, investimenti per il miglioramento qualitativo e l'integrazione del servizio, attraverso l'utilizzo di fondi propri;

c) costi di gestione unitari, accertati mediante l'esame dei bilanci, inferiori alla tariffa media praticata e comunque confrontabili con i costi unitari medi regionali;

d) verifica che, attraverso il mantenimento della gestione salvaguardata, non si determinino diseconomie di scala o lievitazione di costi che portino nocimento all'interesse generale dell'intero ambito;

e) analisi del livello qualitativo del servizio erogato, verificando, dalla documentazione in possesso dell'ente, la corrispondenza tra i controlli di qualità effettuati e le prescrizioni del [D.P.R. n. 236 del 1988](#) in merito alle acque potabili e della [legge n. 319 del 1976](#) per quanto riguarda le acque reflue;

f) controllo della adeguatezza degli interventi effettuati per la protezione delle risorse idropotabili nelle zone di tutela assoluta e di rispetto, e le prescrizioni di cui al [D.P.R. n. 236 del 1988](#).

Articolo 15

Organismi esistenti da salvaguardare.

1. Si concorda e si approva che i seguenti soggetti, in quanto rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 12 della [legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6](#) come meglio specificati nel precedente articolo 14, sono salvaguardati:

2. Il compito di coordinamento del servizio è svolto da ...

Articolo 16

[11] Per ambito territoriale ottimale Lazio Nord - Viterbo la Provincia di Viterbo. Per ambito territoriale ottimale Lazio Centrale - Roma la Provincia di Roma.. Per ambito territoriale ottimale Lazio Centrale - Rieti la Provincia di Rieti. Per ambito territoriale ottimale Lazio Meridionale - Latina la Provincia di Latina. Per ambito territoriale Lazio Meridionale - Frosinone la Provincia di Frosinone.

Articolo 19

Ricognizione delle opere e programma degli interventi.

1. Gli enti locali convenzionati si impegnano ad effettuare, ai fini del successivo trasferimento al soggetto gestore, la ricognizione delle opere e degli impianti pertinenti il servizio idrico integrato, con le modalità e nei tempi previsti dalla [legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6](#).
2. Utilizzando le forme di consultazione previste dall'articolo 6 della presente Convenzione, gli enti locali convenzionati si impegnano a predisporre, secondo gli indirizzi ed i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, il programma degli interventi ed il relativo piano finanziario previsto dall'articolo 13 della [legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6](#).
3. Il programma degli interventi è approvato dai consigli degli enti locali convenzionati contestualmente alla Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato di cui all'articolo 16 della presente convenzione.
4. Gli atti di approvazione dovranno anche indicare le risorse finanziarie da destinare alla attuazione del programma in armonia con quanto previsto dal piano finanziario.

Articolo 20

Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato.

1. Contestualmente al piano finanziario di cui al precedente articolo 19 ed in relazione allo stesso gli enti locali convenzionati determinano la tariffa in attuazione e con le modalità di cui all'articolo 13 della [legge n. 36 del 1994](#).
2. Ai fini di quanto sopra e per la modulazione della tariffa tra gli utenti e nei diversi comuni si terrà conto dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale ed in particolare:

Articolo 21

Obblighi e garanzie.

1. I comuni convenzionati si impegnano ad affidare in concessione al soggetto gestore, con le modalità definite nell'ambito della convenzione per la gestione del servizio idrico, le opere, i beni e gli impianti pertinenti i servizi idrici gestiti anche in economia, ed a trasferire allo stesso soggetto le immobilizzazioni, le attività e le passività relative nonché il personale addetto ai servizi idrici.
 2. L'ottenimento del riconoscimento all'uso dell'acqua o di nuova concessione, ai sensi del testo unico 11 dicembre 1993, n. 1775 e successive modificazioni, è di competenza e responsabilità degli enti locali convenzionati in quanto proprietari degli impianti.
 3. I comuni convenzionati si impegnano ad autorizzare il soggetto gestore, per la durata della convenzione per la gestione del servizio idrico, ad utilizzare gratuitamente il suolo ed il sottosuolo delle strade e dei terreni pubblici per la installazione di opere, impianti ed attrezzature necessarie per effettuare il servizio oggetto della concessione medesima o per realizzare le opere previste nei programmi di intervento concordati.
 4. A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti dal soggetto gestore, la convenzione per la gestione del servizio idrico prevederà il rilascio di polizze assicurative o bancarie singole e collettive nei confronti degli enti locali convenzionati.
-

Articolo 22

Vigilanza e controllo.

1. Nella convenzione per la gestione del servizio idrico integrato di cui al precedente articolo 16 sono stabilite le modalità di effettuazione dei controlli e la vigilanza sul servizio idrico integrato.
 2. La segreteria tecnico-operativa dell'ambito territoriale ottimale costituita in attuazione del precedente articolo 10 svolge, in nome e per conto degli enti locali convenzionati, le attività di vigilanza e controllo informando gli enti locali stessi degli esiti dei controlli effettuati e proponendo la applicazione delle misure previste dalla convenzione per la gestione del servizio idrico integrato. Gli enti locali convenzionati si impegnano a fornire alla segreteria tecnico-operativa dell'ambito territoriale ottimale ogni informazione ed indicazione utile ai fini dell'esercizio delle suddette attività.
-

Allegato «C»

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO TRA GLI ENTI LOCALI RICADENTI NEL MEDESIMO AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE

Premesso:

che la [legge 5 gennaio 1994, n. 36](#) (disposizioni in materia di risorse idriche), all'articolo 9 prevede la adozione di una forma di cooperazione per regolare i rapporti tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale di gestione;

che la Regione Lazio con [legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6](#) ha individuato tra le forme di cooperazione per la corretta amministrazione del servizio idrico integrato la costituzione del consorzio tra gli enti locali del medesimo ambito ottimale di gestione ai sensi dell'articolo 25 della [legge 8 giugno 1990, n. 142](#) tra gli enti locali interessati;

che, con la medesima legge regionale, è stato delimitato l'ambito territoriale ottimale di gestione denominato ...;

che ai fini della costituzione del consorzio è necessario stipulare apposita convenzione secondo lo schema allegato alla [legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6](#).

Tutto ciò premesso, al fine di provvedere alla regolamentazione dell'organizzazione e del controllo della gestione del servizio idrico integrato costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, ricadenti all'interno dell'ambito territoriale ottimale sopraindicato;

nell'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, sono presenti:

Sig	_____	in rappresentanza della Provincia di _____	_____
Sig	_____	in rappresentanza della Provincia di _____	_____
Sig	_____	in rappresentanza del Comune di _____	_____
Sig	_____	in rappresentanza del Comune di _____	_____
Sig	_____	in rappresentanza del Comune di _____	_____

ciascuno autorizzato alla stipula della presente convenzione in nome e per conto dei rispettivi enti, in forza delle seguenti deliberazioni esecutive ai sensi di legge:

Provincia di _____	delibera C.P. n _____	del _____	_____ ;
Provincia di _____	delibera C.P. n _____	del _____	_____ ;
Comune di _____	delibera C.C. n _____	del _____	_____ ;
Comune di _____	delibera C.C. n _____	del _____	_____ ;
Comune di _____	delibera C.C. n _____	del _____	_____ ;

Tra le parti così costituite si conviene e si stipula quanto appresso:

Articolo 1

Ambito territoriale ottimale.

È individuato, in attuazione della [legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6](#) l'ambito territoriale ottimale denominato ... [1] così come risulta delimitato nella planimetria e negli elenchi allegati alla presente convenzione contrassegnata con la lettera A.

[1] Ambito territoriale ottimale di gestione n. 1, denominato Lazio Nord - Viterbo. Ambito territoriale ottimale di gestione n. 2, denominato Lazio Centrale - Roma. Ambito territoriale ottimale di gestione n. 3, denominato Lazio Centrale - Rieti. Ambito territoriale ottimale di gestione n. 4, denominato Lazio Meridionale - Latina. Ambito territoriale ottimale di gestione n. 5, denominato Lazio Meridionale - Frosinone.

Articolo 2

Enti locali partecipanti.

1. Dell'ambito territoriale ottimale dei servizi idrici integrati denominato ... [2] fanno parte:

il comune di _____ ;
il comune di _____ ;
il comune di _____ ;
il comune di _____ ;
la provincia di _____ ;
la provincia di _____ ;

[2] Ambito territoriale ottimale n. 1, denominato Lazio Nord - Viterbo. Ambito territoriale ottimale n. 2, denominato Lazio Centrale - Roma. Ambito territoriale ottimale n. 3, denominato Lazio Centrale - Rieti. Ambito territoriale ottimale n. 4, denominato Lazio Meridionale - Latina. Ambito territoriale ottimale n. 5, denominato Lazio Meridionale - Frosinone.

Articolo 3

Finalità ed oggetto della Convenzione.

1. Si addiviene, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della [legge n. 36 del 1994](#) ed in attuazione della [legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6](#) alla presente convenzione tra comuni e province appartenenti all'ambito territoriale ottimale denominato ... [14] per la costituzione del consorzio secondo lo statuto allegato, parte integrante della presente convenzione al fine di organizzare il

servizio idrico integrato costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

2. Tale organizzazione dovrà garantire:

- a) la gestione unitaria all'interno dell'ambito dei servizi idrici integrati come sopra definiti sulla base di criteri di efficienza ed economicità e con il vincolo della reciprocità di impegni;
- b) livelli e standard di qualità e di consumo omogenei ed adeguati nella organizzazione ed erogazione dei servizi idrici;
- c) la protezione, in attuazione del [decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236](#), nonché la utilizzazione ottimale e compatibile delle risorse idriche destinate ad uso idropotabile;
- d) la salvaguardia e la riqualificazione degli acquiferi secondo gli standard e gli obiettivi stabiliti dalla programmazione regionale e di bacino;
- e) l'unitarietà del regime tariffario nell'ambito territoriale ottimale definito in funzione della qualità delle risorse e del servizio fornito;
- f) la definizione e l'attuazione di un programma di investimenti per l'estensione, la realizzazione e la qualificazione dei servizi privilegiando le azioni finalizzate al risparmio idrico ed al riutilizzo delle acque reflue.

3. In questo quadro compete agli enti locali convenzionati:

- a) la scelta delle forme di servizio idrico integrato;
- b) l'affidamento del servizio idrico integrato;
- c) l'organizzazione dell'attività di ricognizione delle opere attinenti il servizio idrico integrato;
- d) l'approvazione e l'aggiornamento del programma degli interventi, del piano finanziario e del modello gestionale ed organizzativo;
- e) la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in attuazione e con le modalità di cui all'articolo 13 della [legge n. 36 del 1994](#);
- f) l'attività di controllo sui servizi di gestione con particolare riferimento alla verifica dei livelli e degli standard prestabiliti nelle convenzioni con i soggetti gestori.

[3] Ambito territoriale ottimale n. 1, denominato Lazio Nord - Viterbo. Ambito territoriale ottimale n. 2, denominato Lazio Centrale - Roma. Ambito territoriale ottimale n. 3, denominato Lazio Centrale - Rieti. Ambito territoriale ottimale n. 4, denominato Lazio Meridionale - Latina. Ambito territoriale ottimale n. 5, denominato Lazio Meridionale - Frosinone.

Articolo 4

Durata.

1. Gli enti stipulanti convengono di fissare la durata della presente convenzione in anni trenta a partire dalla data di sottoscrizione.
 2. Alla scadenza del termine la durata è automaticamente prorogata per altri trenta anni.
-
-

Articolo 5

Modifica dell'ambito territoriale ottimale.

1. Nei casi in cui il Consiglio regionale, con propria delibera, modifichi i confini dell'ambito territoriale ottimale, includendo nuovi comuni od escludendone altri, la presente Convenzione è modificata di conseguenza.
-
-

Articolo 6

Insediamiento dell'Assemblea del Consorzio.

1. Alla convocazione dell'assemblea di insediamento per l'elezione degli organi del consorzio costituito in attuazione della presente convenzione provvede il Presidente della provincia nel cui territorio ricade il maggior numero dei comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale.
-
-

Articolo 7

Organizzazione del servizio idrico integrato.

1. Alla gestione del servizio idrico integrato dell'ambito territoriale ottimale provvede, salvo quanto stabilito al successivo articolo 8, un unico soggetto gestore individuato dal consorzio costituito in attuazione della presente convenzione.
2. Al soggetto gestore è affidata la gestione del servizio idrico integrato; esso ne risponde, per il tramite del consorzio, nei confronti degli enti locali appartenenti all'ambito territoriale ottimale.
3. I rapporti tra il soggetto gestore ed il consorzio costituito tra gli enti locali appartenenti all'ambito territoriale ottimale è definito mediante la stipula della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato di cui all'articolo 9 della [legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6](#).

Articolo 8

Parametri e criteri per la salvaguardia degli organismi esistenti.

1. Si conviene che, essendo la individuazione dei soggetti da salvaguardare, subordinata ad una verifica condotta in base a parametri obiettivi di carattere economico, gestionale o organizzativo, come riporta l'articolo 12, comma 3, della [legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6](#) possono essere salvaguardati gli enti gestori che rispondono ai seguenti requisiti e soddisfino alle seguenti verifiche e controlli:

a) consistenza e solidità economico-finanziaria commisurata alla dimensione dell'area e dell'utenza servita comprovata dai bilanci degli ultimi tre anni e ad attestazioni di solvibilità di tipo bancario;

b) stato degli impianti e processo di rinnovamento ed adeguamento degli stessi alle esigenze dinamiche dell'utenza comprovati anche dall'aver sviluppato, negli ultimi tre anni, investimenti per il miglioramento qualiquantitativo e l'integrazione del servizio, attraverso l'utilizzo di fondi propri;

c) costi di gestione unitari, accertati mediante l'esame dei bilanci, inferiori alla tariffa media praticata e comunque confrontabili con i costi unitari medi regionali;

d) verifica che, attraverso il mantenimento della gestione salvaguardata, non si determinino diseconomie di scala o lievitazione di costi che portino nocimento all'interesse generale dell'intero ambito;

e) analisi del livello qualitativo del servizio erogato, verificando, dalla documentazione in possesso dell'ente, la corrispondenza tra i controlli di qualità effettuati e le prescrizioni del [decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 1988](#) in merito alle acque potabili e della [legge n. 319 del 1976](#) per quanto riguarda le acque reflue;

f) controllo della adeguatezza degli interventi effettuati per la protezione delle risorse idropotabili nelle zone di tutela assoluta e di rispetto, e le prescrizioni di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 1988](#).

Articolo 9

Organismi esistenti da salvaguardare.

1. Si concorda e si approva che i seguenti soggetti, in quanto rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 12 della [legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6](#) come meglio specificati nel precedente articolo 8, sono salvaguardati:

2. Il consorzio costituito in attuazione della presente convenzione determina il soggetto gestore cui è attribuito il compito di coordinamento del servizio idrico integrato e le modalità di svolgimento del coordinamento stesso.

Articolo 10

Organismi esistenti non salvaguardati.

1. I seguenti organismi gestori non compresi tra quelli da salvaguardare di cui al precedente articolo 9 sono soppressi o liquidati a decorrere dal conferimento del servizio idrico integrato al soggetto gestore ai sensi dell'articolo 11 della [legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6](#).

Allegato «C1»

STATUTO TIPO

Articolo 1

Costituzione e Denominazione.

1. In applicazione dell'articolo 9, comma 3, della [legge 5 gennaio 1994, n. 36](#) e dell'articolo 4 della [legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6](#) tra i comuni di seguito elencati, è costituito un consorzio di funzioni ai sensi dell'articolo 25 della [legge 8 giugno 1990, n. 142](#) denominato in seguito «Consorzio di Ambito»:

comune di _____
comune di _____

Articolo 2

Durata e sede.

1. Il consorzio è costituito a tempo indeterminato e cessa per l'esaurimento del fine.
2. Il consorzio di ambito _____ ha sede nel comune di _____

Articolo 3

Finalità.

1. Il consorzio ha lo scopo di organizzare il servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale «...» quale risulta delimitato dall'allegato «A» della [legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6](#) e di provvedere alla programmazione ed al controllo della gestione di detto servizio.

Articolo 4

Funzioni.

1. Il consorzio di ambito ..., svolge le funzioni previste dalla convenzione costitutiva di cui all'articolo 4 della [legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6](#).

2. In particolare spetta al consorzio di ambito:

- a) scegliere la forma di gestione del servizio;
- b) definire le procedure da seguire per l'assegnazione della gestione del servizio;
- c) deliberare l'affidamento del servizio idrico integrato;
- d) organizzare i dati forniti dagli enti consorziati, raccolti in sede di ricognizione delle opere di adduzione, di distribuzione, di fognatura e di depurazione esistente;
- e) predisporre ed aggiornare il programma di interventi, il piano finanziario ed il relativo modello per la gestione integrata del servizio di cui al comma 3 dell'articolo 11 della [legge n. 36 del 1994](#);
- f) determinare ed aggiornare l'articolazione tariffaria del servizio idrico.

3. Le funzioni di controllo del servizio idrico integrato hanno lo scopo di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi idrici integrati nei confronti del soggetto gestore.

4. L'esercizio di attività di controllo di cui al comma 3, ha per oggetto la verifica dell'adempimento agli obblighi contenuti nella convenzione di gestione con particolare riferimento al raggiungimento degli standard dei servizi, alla economicità degli stessi, alla puntuale realizzazione degli investimenti previsti dal piano tecnico-finanziario ed all'applicazione delle relative tariffe.

Articolo 5

Quote di partecipazione.

1. Le quote di partecipazione al consorzio di ambito, determinate in rapporto all'entità della popolazione residente nel territorio di ciascun comune, sono stabilite come segue:

comune di	_____	_____	%;
comune di	_____	_____	%.

Articolo 6

Organi del Consorzio di ambito.

1. Sono organi del consorzio di ambito:

- a) l'assemblea dei rappresentanti;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei revisori.

Articolo 7

Composizione e durata dell'assemblea.

1. L'assemblea è composta dai rappresentanti degli enti consorziati nella persona del sindaco o di un suo delegato.

2. A ciascun comune è riconosciuta rappresentatività assembleare pari alla quota di partecipazione al consorzio.

3. L'assemblea dura in carica cinque anni decorrenti dal suo valido insediamento. Successivamente alla scadenza del proprio mandato, l'assemblea assicura la necessaria continuità amministrativa al consorzio di ambito fino all'insediamento della nuova assemblea, limitandosi, peraltro, per la parte straordinaria, ad adottare gli atti improrogabili ed urgenti.

4. Fermo il principio della continuità amministrativa di cui al comma 3, il mandato di rappresentanza sarà, di diritto, dichiarato estinto dall'assemblea del consorzio di ambito qualora il

sindaco risulti sostituito nella carica comunale. Ugualmente si provvederà nei riguardi del delegato permanente qualora alcuno dei delegati venga sostituito nella rispettiva carica.

Articolo 8

Attribuzioni dell'assemblea.

1. L'assemblea è titolare della funzione d'indirizzo generale dell'attività del consorzio di ambito e ad essa spetta, pertanto, deliberare i seguenti atti fondamentali:

- a) elezione del Presidente e del Vice Presidente;
- b) elezione dei membri del Consiglio di amministrazione;
- c) elezione del collegio dei Revisori dei Conti;
- d) approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
- e) determinazione dell'entità del fondo di dotazione consortile;
- f) approvazione del programma di interventi, del piano finanziario e del relativo modello per la gestione integrata del servizio;
- g) scelta della forma di gestione del servizio e delle procedure da seguire per l'affidamento dello stesso;
- h) affidamento dell'esercizio idrico integrato al soggetto individuato con le procedure di cui alla lettera g);
- i) aggiornamento del programma degli interventi e del piano finanziario di cui al punto f);
- l) determinazione della tariffa del servizio idrico integrato tenuto conto di quanto stabilito dagli articoli 13 e seguenti, della [legge n. 36 del 1994](#);
- m) approvazione dei regolamenti interni;
- n) determinazione delle indennità e del rimborso spese ai componenti dell'assemblea, del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori;
- o) approvazione del rapporto annuale redatto dai propri uffici sull'attività di controllo e vigilanza sulla gestione dei servizi idrici;
- p) presa d'atto delle concessioni a terzi, esistenti nell'ambito territoriale al momento della data di entrata in vigore della [legge n. 36 del 1994](#) e mantenute in essere ai sensi dell'articolo 10 comma 3 della legge stessa.

Articolo 9

Convocazione dell'assemblea.

1. L'assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.
 2. L'assemblea si riunisce inoltre tutte le volte che il Presidente del consorzio di ambito lo ritenga necessario per trattare argomenti di competenza assembleare.
 3. La convocazione è disposta dal Presidente anche quando lo richieda almeno un terzo degli enti consorziati.
 4. L'assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
 5. L'avviso deve pervenire agli interessati almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.
 6. Nei casi di urgenza l'assemblea può essere convocata ventiquattr'ore prima dell'adunanza mediante telegramma recante in sintesi gli argomenti da trattare.
 7. Almeno ventiquattr'ore prima della riunione, gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono depositati nella segreteria del consorzio a disposizione dei rappresentanti. La presente disposizione non si applica ai casi di urgenza di cui al comma 6.
-

Articolo 10

Funzionamento dell'assemblea.

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del consorzio di ambito.
2. L'assemblea è valida in prima convocazione con la presenza dei comuni che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione.
3. In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia la quota di partecipazione al consorzio rappresentata dagli intervenuti, purché non inferiore ad un terzo del totale.
4. Le votazioni avvengono per appello nominale e le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole dei comuni presenti in assemblea che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione al consorzio (un terzo se in seconda convocazione) e la maggioranza numerica dei comuni consorziati (un terzo se in seconda convocazione).

5. Per l'adozione delle deliberazioni di cui alle lettere f), g), h), i), l), m), n), dell'articolo 8 è richiesto il voto favorevole dei comuni presenti all'assemblea che rappresentino i due terzi delle quote di partecipazione al consorzio di ambito e la maggioranza numerica dei comuni consorziati.

Articolo 11

Consiglio di amministrazione.

1. Il consiglio di amministrazione è composto dal Presidente del consorzio di ambito e da dieci consiglieri eletti dall'assemblea nel proprio seno.
 2. Per la durata in carica si applicano ai componenti il consiglio le stesse disposizioni previste per la durata in carica dell'assemblea dei rappresentanti.
 3. Qualora per qualsiasi causa venga a mancare uno dei componenti del consiglio di amministrazione, l'assemblea provvede alla sostituzione nella sua prima seduta che è convocata entro sessanta giorni dalla vacanza.
 4. Il subentrante rimane in carica fino alla scadenza naturale del mandato spettante al suo predecessore.
-
-

Articolo 12

Attribuzioni del consiglio di amministrazione.

1. Il consiglio provvede all'ordinaria amministrazione del consorzio di ambito.
2. In particolare esso:
 - a) propone all'assemblea gli atti di cui alle lettere d), e), f), g), h), i), l), m), o) dell'articolo 8;
 - b) dà esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea;
 - c) promuove presso le autorità competenti i provvedimenti che si rendano necessari per il perseguimento dei fini del consorzio;
 - d) assume il personale e delibera il conferimento di incarichi professionali di consulenza e di assistenza che si rendano necessari;
 - e) delibera sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio;
 - f) provvede alle spese ed agli acquisti necessari all'ordinario funzionamento del consorzio di ambito.

Articolo 13

Adunanze e deliberazioni del consiglio di amministrazione.

1. Il consiglio di amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente del consorzio di ambito o, in sua assenza, dal vice Presidente, con le stesse modalità per la convocazione dell'assemblea.
 2. Può essere convocato su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi membri, ed in tal caso la riunione deve aver luogo entro cinque giorni.
 3. Le adunanze sono valide con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti.
 4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.
-

Articolo 14

Presidente.

1. Il Presidente:
 - a) convoca e presiede l'assemblea dei rappresentanti ed il consiglio di amministrazione che ne firma i rispettivi processi verbali;
 - b) vigila sulla regolare e puntuale esecuzione dei provvedimenti presi dall'assemblea e dal consiglio di amministrazione;
 - c) ha la legale rappresentanza del consorzio di fronte a terzi e dinanzi alle autorità giudiziarie ed amministrative;
 - d) cura le relazioni esterne e controlla che le relazioni del soggetto gestore del servizio idrico integrato con l'utenza si svolgano nel rispetto dei principi della direttiva di cui all'articolo 19 comma 1 del presente statuto;
 - e) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere di urgenza, sottoponendoli al consiglio di amministrazione per la ratifica;
 - f) firma i documenti contabili e la corrispondenza di sua competenza;
 - g) sovrintende agli uffici e servizi consortili e vigila sul loro ordinato svolgimento;
 - h) stipula i contratti e le convenzioni di pertinenza consorziale;

i) esercita con le altre funzioni che gli siano demandate dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni dell'assemblea dei rappresentanti e del consiglio di amministrazione ovvero gli siano attribuite per legge.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne esercita le funzioni in via vicaria il vice Presidente.

Articolo 15

Commissioni consultive.

1. Per lo studio di determinate materie e per iniziative afferenti le attività di istituto del consorzio di ambito l'assemblea dei rappresentanti ed il consiglio di amministrazione possono costituire commissioni consultive inserendovi, se opportuno, anche esperti esterni.

2. Nei provvedimenti di nomina sono specificati gli obiettivi delle commissioni e le condizioni regolanti la loro opera.

Articolo 16

Collegio dei revisori.

1. Il controllo sulla gestione economico-finanziaria del consorzio di ambito è esercitato dal collegio dei revisori composto da tre esperti nominati dall'assemblea dei rappresentanti secondo i criteri fissati dall'articolo 57, comma 2, della [*legge 8 giugno 1990, n. 142*](#).

2. I revisori durano in carica tre anni decorrenti dalla deliberazione di nomina, non sono revocabili salvo per inadempienza e sono rieleggibili per una sola volta.

3. I revisori hanno la responsabilità di esercitare le funzioni previste dalla legge sopracitata e dal regolamento di contabilità.

4. Possono assistere alle sedute dell'assemblea dei rappresentanti, e su invito del Presidente del consorzio di ambito, anche alle adunanze del consiglio di amministrazione nelle quali si tratti di bilancio, di conto consuntivo, oppure di materie economico-finanziarie di rilevante interesse per il consorzio di ambito.

Articolo 17

Trasmissione atti fondamentali del Consorzio di ambito agli enti consorziati.

1. Il presidente del consorzio di ambito provvede a trasmettere agli enti consorziati entro quindici giorni dalla loro adozione gli atti fondamentali deliberati dall'assemblea. Tale trasmissione non ha finalità di controllo, ma di informazione sull'attività del consorzio di ambito.

Articolo 18

Forme di consultazione.

1. Gli organi del consorzio di ambito promuovono ogni possibile forma di consultazione e partecipazione degli enti consorziati in merito agli aspetti fondamentali dell'attività del consorzio di ambito.

2. Per il raggiungimento dei fini di cui al comma precedente, gli organi del consorzio di ambito in particolare:

a) attuano incontri con enti locali consorziati partecipando anche a richiesta o su propria iniziativa a sedute dei relativi organi (consigli e giunte);

b) divulgano e illustrano la propria attività con relazioni periodiche da trasmettere agli enti consorziati.

Articolo 19

Tutela dei diritti degli utenti.

1. Gli organi del consorzio di ambito assicurano che i soggetti gestori del servizio idrico integrato attuino, nei rapporti con gli utenti anche riuniti in forma associata, tutti i principi sull'erogazione dei servizi pubblici contenuti nella direttiva Presidente del Consiglio dei ministri 27 gennaio 1994 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 22 febbraio 1994, n. 43.

2. La convenzione che disciplina la concessione del servizio idrico integrato al soggetto gestore conterrà specifiche obbligazioni che garantiscano il rispetto di quanto sancito al comma 1.

3. La convenzione di cui al comma 2 disciplina inoltre l'obbligo del gestore di fornire ai sindaci dei comuni dell'ambito tutte le informazioni da essi richieste in ordine al servizio prestato agli utenti dei propri comuni ed al riconoscimento dei loro diritti.

Articolo 20

Uffici e personale.

1. Il consorzio di ambito è dotato di un ufficio di direzione costituito da ...
 2. La copertura dei posti del predetto ufficio avviene mediante contratti di diritto privato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 51, comma 5, della [legge 8 giugno 1990, n. 142](#).
 3. Il consorzio di ambito è dotato, inoltre, di propri servizi tecnici ed amministrativi per il funzionamento dei quali si avvale di personale dipendente oltreché in caso di necessità particolari, di personale comandato dagli enti consorziati.
-

Articolo 21

Patrimonio.

1. Il consorzio di ambito è dotato di un proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazione, sottoscritto da ciascun comune proporzionalmente alla propria quota di partecipazione di cui all'articolo 5 del presente statuto, dagli eventuali conferimenti in natura nonché dalle acquisizioni dirette effettuate con mezzi propri.
 2. Eventuali conferimenti in natura sono imputati alla quota di partecipazione la loro valutazione è effettuata in base al valore attuale con le modalità previste dall'articolo 2343 codice civile.
 3. Al consorzio di ambito possono inoltre essere assegnati beni in uso, locazione o comodato gratuito.
 4. Tutti i beni conferiti in dotazione - come beni direttamente acquisiti dal consorzio di ambito - sono iscritti nel libro dei cespiti del consorzio e, a suo nome, presso i registri mobiliari e immobiliari.
-

Articolo 22

Contabilità e finanza.

1. Per la finanza e la contabilità del consorzio di ambito, si applicano le norme vigenti per gli enti locali territoriali.
2. Le spese di funzionamento del consorzio di ambito gravano sui comuni consorziati in proporzione all'entità della popolazione residente.

3. Il fabbisogno finanziario è indicato nel bilancio di previsione da approvarsi dall'assemblea dei rappresentanti entro il 31 ottobre di ogni anno.

Articolo 23

Norma finale di rinvio.

1. Per quanto non disciplinato dal presente statuto si osservano le norme previste dalla vigente legislazione per i comuni e le province, in quanto applicabili.
